

N. R.G. 12067/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Raffaele Del Porto                      presidente  
dott.ssa Alessia Busato                      giudice  
dott. Davide Scaffidi                      giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12067/2017 promossa da:

D [REDACTED] B [REDACTED]  
A [REDACTED] A [REDACTED] Q [REDACTED]  
con l'avv. M. I [REDACTED]

ATTORI

contro

G [REDACTED] B [REDACTED]  
CA [REDACTED] RI [REDACTED]  
IM [REDACTED] GI [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
S [REDACTED] S.R.L.  
con l'avv. D. P [REDACTED]

CONVENUTI



**oggetto:** cessione quote societarie; rimborso finanziamenti;

**conclusioni:**

per gli attori:

Nel merito:

- Dare atto che la CTU contabile esperita dal Dr. [REDACTED] nelle more del presente giudizio, ha accertato la consistenza patrimoniale della società [REDACTED] e G [REDACTED] S.r.l. all'epoca del patto fiduciario del 07.04.2006 quantificandone il valore in euro 1.412.973= e quindi quantificando in euro 706.486,00= il valore del pacchetto fiduciario del 50% delle relative quote a quella data; - Dare atto che la CTU contabile esperita dal Dr. [REDACTED] nelle more del presente giudizio, ha accertato che la società [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l. oggi in liquidazione, ad oggi non ha più alcun valore e che quindi il patrimonio sociale, rispetto alla data del 07.04.2006 è vanificato con conseguente totale perdita del valore delle quote oggetto del patto fiduciario di che trattasi;

- Conseguentemente, dichiarare la risoluzione del patto fiduciario tra le parti del 07.04.2006 per causa dell'esclusivo inadempimento del sig. G [REDACTED] B [REDACTED] e in ogni caso dichiarare quest'ultimo responsabile nei confronti degli attori e rispetto al patto fiduciario 07.04.2006 per aver lo stesso agito in spregio agli artt. 1218 e segg., 1394, 1395, 1710 e 2043 c.c., e per gli effetti, condannare il sig. G [REDACTED] B [REDACTED] e la società S [REDACTED] Srl in solido tra loro, e/o in ragione della quota di responsabilità che verrà accertata in corso di causa per loro responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale rispetto al patto fiduciario tra le parti del 07.04.2006, al risarcimento dei danni tutti causati ai coniugi B [REDACTED]-Q [REDACTED] liquidandoli in euro 210.000,00= a titolo di refusione per il mancato saldo del prezzo per la vendita in pari data del pacchetto di quote del 40% della società G [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., in euro 578.000,00= a titolo di refusione per la mancata restituzione del finanziamento a suo tempo dagli attori versata in favore di [REDACTED] G [REDACTED] Srl, oltre a euro 706.486,00= a titolo di risarcimento per la perdita del valore delle quote oggetto del patto fiduciario di che trattasi, e quindi complessivi euro 1.494.486,00= (euro unmilionequattrocentonovantaquattromilaquattrocentoottantasei/00), o in quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo e con ricorso al criterio equitativo occorrendo. Cumulativamente con le domande che precedono

- Accertati e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. circa la stipula dell'atto n.9603/4889 del 20.09.2012 rispetto ai diritti rivendicati dagli odierni attori, disporre la revoca del fondo patrimoniale 20.09.2012 a rogito Notaio [REDACTED] con dichiarazione d'inefficacia del conferimento in detto fondo dei beni sottratti alla garanzia dei coniugi D [REDACTED] B [REDACTED] e A [REDACTED] A [REDACTED] Q [REDACTED] e più in particolare con riferimento ai seguenti beni ivi conferiti: indicati in foglio di p.c.

In ogni caso: Spese del giudizio interamente rifeuse. In istruttoria: come da foglio di p.c.



Per i convenuti:

In via principale: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via riconvenzionale: accertato che il sig. G [REDACTED] B [REDACTED] e S [REDACTED] S.r.l. hanno effettuato finanziamenti a favore di L [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l. in Liquidazione per la complessiva somma di € 4.000.000,00, condannare i sig.ri D [REDACTED] B [REDACTED] ed A [REDACTED] A [REDACTED] Q [REDACTED] al pagamento *pro quota* in favore dei predetti convenuti di tale somma, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, con gli interessi legali dal dovuto al saldo.

In via istruttoria: come da foglio di p.c.

**FATTO E PROCESSO**

D [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED] ("B [REDACTED]") e la moglie A [REDACTED] Q [REDACTED] rispettivamente titolari di partecipazioni pari al 60% e al 40% del capitale sociale di L [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l. ("G [REDACTED]"), hanno stipulato in data 7.4.2006 una scrittura privata complessa, contenente: a) un accordo fiduciario con G [REDACTED] B [REDACTED] (divenuto poi amministratore della società), avente ad oggetto l'intestazione formale in capo a quest'ultimo del 50% delle quote; b) un contratto preliminare di cessione quote in forza del quale i due coniugi hanno promesso a B [REDACTED] la cessione di partecipazioni pari a un ulteriore 40% del capitale sociale.

Con atto pubblico, sempre del 7.4.2006, B [REDACTED] ha trasferito il 60% delle quote di sua titolarità a B [REDACTED] mentre Qu [REDACTED] ha trasferito il 30% delle quote di sua titolarità a B [REDACTED] e il 10% delle stesse al figlio G [REDACTED] B [REDACTED]; B [REDACTED] è divenuto quindi titolare del 90% del capitale sociale (50% in via fiduciaria).

Il 29.12.2006 B [REDACTED] ha ceduto partecipazioni rappresentative del 90% del capitale di G [REDACTED] al terzo S [REDACTED] S.r.l. ("S [REDACTED]"), di cui era amministratore.

Il 5.12.2008 B [REDACTED] ha chiesto a B [REDACTED] senza alcun risultato, il ritrasferimento "della quota del 50% di sua esclusiva spettanza". In questa sede i coniugi attori hanno dedotto: a) che B [REDACTED] non ha corrisposto parte del prezzo della compravendita; b) che B [REDACTED] ha costituito con la moglie C [REDACTED] R [REDACTED] in data 20.9.2012 un fondo patrimoniale, in pregiudizio delle loro ragioni creditorie, fondo patrimoniale in cui sono confluite le quote di G [REDACTED] c) che B [REDACTED] ha violato il patto fiduciario.

In ragione dei fatti indicati, B [REDACTED] e Q [REDACTED] hanno quindi chiesto in questa sede, da ultimo, rimodulando le domande originariamente avanzate: 1) nei confronti di B [REDACTED] e S [REDACTED] S.r.l. il pagamento del residuo prezzo di vendita del 40% delle partecipazioni in G [REDACTED] 2) nei confronti di B [REDACTED] e R [REDACTED] la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale; 3) nei confronti di B [REDACTED] e S [REDACTED] S.r.l., la risoluzione dell'accordo fiduciario per inadempimento di B [REDACTED] e il risarcimento dei danni.



I convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie. B [REDACTED] e S [REDACTED] S.r.l. in via riconvenzionale hanno chiesto il pagamento di € 4.000.000 a titolo di rimborso di finanziamenti eseguiti in favore di C [REDACTED]

La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti e mediante c.t.u.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree qui decise non possono trovare accoglimento.

Del pari, è infondata la domanda riconvenzionale proposta da B [REDACTED] e da S [REDACTED] S.r.l.

#### SUL PAGAMENTO DEL PREZZO DI CESSIONE DEL 40% DELLE PARTECIPAZIONI DI G [REDACTED]

Gli odierni attori hanno lamentato il mancato pagamento della somma di 210.000,00 quale parte residua del corrispettivo dovuto da B [REDACTED] per la cessione delle quote rappresentative del 40% del capitale sociale di G [REDACTED]. Sul punto, il convenuto ha eccepito di aver già corrisposto interamente il prezzo pattuito, per come risultante dall'atto pubblico del 7.4.2006. Tale atto avrebbe efficacia confessoria nei confronti dei cessionari laddove si afferma che “i prezzi, convenuti in euro 120.000 (centoventimila), per la cessione di cui al punto “I” del precedente articolo (ossia relativa alla vendita della quota di B [REDACTED]; euro 60.000 (sessantamila), per la cessione di cui al punto “II/a”, del precedente articolo (ossia relativo alla vendita della di Q [REDACTED] sono stati corrisposti prima d'ora dalla parte cessionaria alla parte cedente che ne rilascia quietanza”.

Premesso che l'efficacia confessoria invocata dal convenuto è circoscritta al pagamento del prezzo indicato (ossia € 180.000,00), osserva il tribunale che gli odierni attori non hanno contestato il pagamento in questione, ma ne hanno dedotto, in buona sostanza, il carattere soltanto parziario, dal momento che il prezzo realmente pattuito, in tesi dissimulato, ammontava complessivamente ad € 700.000,00; quello indicato nell'atto notarile (€ 180.000,00), invece, sarebbe stato per l'appunto simulato: ciò si ricaverebbe, secondo B [REDACTED] e Q [REDACTED] dal raffronto con la scrittura privata redatta nella stessa data dell'atto pubblico, scrittura avente, in tesi attorea, valore di controdiagnosi.

Sul tema della simulazione (in questo caso, nell'impostazione attorea, simulazione relativa oggettiva, circoscritta al prezzo), osserva il collegio che, come noto, la controdiagnosi consiste in un atto ricognitivo, non avente natura negoziale - idoneo a provare l'esistenza dell'accordo simulatorio - atto con cui le parti riconoscono che gli effetti realmente voluti tra loro non sono quelli rappresentati all'esterno nel contratto simulato, bensì quelli propri del contratto dissimulato. Come affermato da Cass. civ. Sez. III Ord., 06/11/2020, n. 24950, “La divergenza tra dichiarazione-titolo e contenuto-effetti determinata dalla simulazione si realizza mediante una unitaria fattispecie negoziale, che non prevede un distinto accordo intermedio inteso a collegare il negozio simulato a quello dissimulato, volta che quest'ultimo altro non è



che l'effetto giuridico prodotto in via esclusiva dal primo. In tale quadro ricostruttivo, la controdedichiarazione va espunta - in quanto priva di rilevanza, tanto sul piano strutturale che su quello funzionale - dagli elementi costitutivi dell'accordo simulatorio, trattandosi di null'altro che di un documento che riveste esclusivamente funzione probatoria, meramente ricognitiva e rappresentativa del preesistente accordo simulatorio”.

Nella presente vicenda la scrittura privata del 7.4.2006 – coeva, si ribadisce, all’atto pubblico di cessione - non si presenta come un atto ricognitivo dell’esistenza di un accordo simulatorio del prezzo di cessione, dal momento che in essa non compaiono riferimenti alla divergenza tra la dichiarazione-titolo del contratto simulato, redatto in forma solenne, e gli effetti del contratto dissimulato, asseritamente contenuto nella scrittura privata; deve quindi concludersi che la scrittura privata non abbia, diversamente da quanto ritenuto dagli attori, valenza di controdedichiarazione.

A ben vedere, in realtà, la scrittura privata non presenta nemmeno il contenuto di un negozio in cui sia dissimulato il prezzo di cessione delle quote. Si rivelano ostativi alla configurazione del negozio nei termini appena indicati, evocati dagli attori, i seguenti rilievi. In primo luogo, nella scrittura privata viene contemporaneamente indicata, quale corrispettivo della futura cessione delle quote rappresentative del 40%, ora la somma di € 700.000,00, ora invece la somma di € 380.000,00 (180.000 prima del rogito, il “residuo” importo di € 200.000,00 entro il 31.12.2007). La significativa divergenza tra gli importi appena evidenziati non trova alcuna giustificazione nelle allegazioni delle parti né nella documentazione prodotta, talché deve ritenersi che il prezzo di cessione indicato nella scrittura privata non sia univocamente determinato. In secondo luogo, il negozio regolamentato nella scrittura privata presenta un contenuto meramente obbligatorio (si legge infatti che gli odierni attori “promettono di vendere”, e non “vendono”, a B██████), mentre quello regolamentato nell’atto notarile presenta il contenuto traslativo proprio del definitivo di compravendita. Considerato che le allegazioni attoree sul fenomeno simulatorio riguardano soltanto il prezzo e non anche il tipo di negozio voluto tra le parti (che è una cessione, e non un preliminare di cessione) deve ritenersi che tra il negozio oggetto della scrittura privata e quello oggetto dell’atto pubblico sussista, dal punto di vista strutturale, il rapporto che tipicamente corre tra contratto preparatorio e contratto definitivo. Conseguentemente, ancorché le due fattispecie documentali rechino la stessa data, deve ritenersi che il negozio stipulato in forma solenne sia logicamente successivo al negozio stipulato mediante scrittura privata. Da tale rilievo discende che le pattuizioni sul prezzo contenute nel definitivo necessariamente assorbono ogni diversa e logicamente anteriore pattuizione sul prezzo contenuta nel preliminare (pattuzione, peraltro, dal contenuto incerto, si ripete, a fronte della contraddittorietà tra i dati riferiti). Ingiustificata la proposizione della domanda di pagamento di parte del prezzo nei confronti di S██████ S.r.l., che, già sul piano delle allegazioni, parte attrice non assume aver rivestito il ruolo di cessionaria delle quote.



In definitiva, deve concludersi che, sulla base del tenore dell'atto redatto in forma solenne, il prezzo di cessione del 40% delle quote di G [REDACTED] è quello indicato nell'atto notarile di cessione delle quote e che è stato interamente corrisposto da B [REDACTED]

#### SULLA REVOCATORIA EX ART. 2901 C.C. DEL FONDO PATRIMONIALE

A tutela delle loro ragioni creditorie, gli odierni attori hanno esercitato l'azione revocatoria avente ad oggetto il fondo patrimoniale costituito da B [REDACTED] e della moglie C [REDACTED] R [REDACTED] in data 20.9.2012, fondo patrimoniale in cui sarebbero confluite le quote di G [REDACTED]. In proposito rileva il tribunale il sopravvenuto difetto di interesse ad agire degli asseriti creditori, posto che, come risulta dal doc. 101 di parte convenuta, il fondo patrimoniale è stato oggetto di risoluzione in data 25.1.2018.

#### SULL'INADEMPIMENTO DEL PATTO FIDUCIARIO E SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

Sul punto il collegio, visti gli esiti dell'indagine peritale, ravvisa la necessità di procedere, previa separazione delle domande e rimessione sul ruolo come da separata ordinanza ex art. 279, comma 2, n. 5 c.c., ad un ulteriore accertamento istruttorio, volto a verificare il valore delle quote fiduciarie alla data del loro trasferimento a terzi da parte di B [REDACTED] (valore che per l'appunto non può essere autonomamente ricavato dalla documentazione in atti, né dalla relazione del c.t.u.).

#### SULLE ULTERIORI DOGLIANZE RELATIVE ALL'INCARICO GESTORIO DI B [REDACTED] IN G [REDACTED]

Nel corso della narrativa attorea è stata ripetutamente censurata l'attività di amministrazione di G [REDACTED] da parte del convenuto B [REDACTED] con riferimento in particolare all'alienazione di immobili in assenza di debite autorizzazioni e, in alcuni casi, in conflitto di interessi. In relazione a tali operazioni negoziali gli attori hanno evocato, in vero con allegazioni generiche, l'annullamento delle cessioni oltre che il risarcimento dei danni. Ancorché in sede di precisazione delle conclusioni non siano state formulate apposite domande in tal senso, rileva in ogni caso il collegio che gli odierni attori difettano di legittimazione ad agire per l'azione sociale di responsabilità verso l'amministratore, non essendo essi soci di G [REDACTED] (gli attori, a ben vedere, optando in sede di precisazione delle conclusioni per la risoluzione dell'accordo fiduciario in luogo dell'adempimento, hanno di fatto rinunciato alla domanda di ritrasferimento delle quote, originariamente proposta in citazione, la cui eventuale fondatezza avrebbe potuto legittimare la proposizione di azioni in qualità di soci di G [REDACTED]). Del pari, gli attori difettano di legittimazione attiva con riguardo alla proposizione di impugnative negoziali che spettano invece alla società.



SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DA B [REDACTED] E DA S [REDACTED] S.R.L.

I suindicati convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la restituzione di non meglio precisati finanziamenti effettuati in favore di G [REDACTED]. Le deduzioni dei convenuti sono generiche, non essendo stato nemmeno specificamente allegato che il versamento di somme di denaro in favore della società è avvenuto in esecuzione dell'accordo fiduciario, per conto dei soci fiduciari. Ad ogni modo, i finanziamenti in questione non risultano provati.

#### SULLE SPESE

La presente sentenza ha natura definitiva. Si impone pertanto la regolazione delle spese esclusivamente con riguardo alle domande oggetto di decisione. Attesa l'unicità delle difese dei convenuti, stante la soccombenza reciproca tra le parti, rilevata la decisa opacità della vicenda sottostante agli accordi intervenuti tra gli odierni attori e B [REDACTED] considerato altresì che la risoluzione del fondo patrimoniale oggetto di domanda revocatoria è avvenuta soltanto a seguito di proposizione della domanda attorea, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.

#### **PQM**

Il tribunale, definitivamente pronunciando in via parziaria,  
con esclusione della domanda di risoluzione dell'accordo fiduciario del 7.4.2006 e della conseguente domanda risarcitoria,  
rigetta la domanda attorea di pagamento del residuo prezzo della cessione di quote pari al 40% del capitale di I [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l.;  
dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire degli attori per la revocatoria del fondo patrimoniale costituito da G [REDACTED] B [REDACTED] e C [REDACTED] a R [REDACTED];  
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da G [REDACTED] B [REDACTED] e da S [REDACTED] S.r.l.;  
provvede con ordinanza ex art. 279, comma 2, n. 5 c.c. alla separazione della causa relativa alla domanda attorea di risoluzione dell'accordo fiduciario del 7.4.2006 e alla domanda risarcitoria conseguente al dedotto inadempimento del fiduciario.  
Spese compensate.

Brescia, 30.5.2023

Il giudice est.  
Davide Scaffidi

Il presidente  
Raffaele Del Porto

